

GIUSEPPE FALCONE

La versione greca della cost. *Imperatoriam* e la sua attribuzione

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA  
UNIVERSITÀ DI PALERMO  
(AUPA)

Estratto

VOLUME LIX  
(2016)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzaella	Palermo
Enrico Mazzaese Fardella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### LESSICI E MODELLI PRECETTIVI NEL DISCORSO GIURIDICO ROMANO GIORNATA DI STUDIO CON GIANFRANCO PURPURA (Palermo, 28 gennaio 2016)

G. FALCONE, Una giornata di studio con Gianfranco Purpura .....	9
P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta</i> : struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.) .....	17
E. POOL, Significati diversi di <i>causa</i> in tema di <i>possessio</i> e di <i>usucapio</i> . Interpretazioni di qualche testo chiave. Parte I .....	61
G. PURPURA, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. <i>Missorium</i> di Teodosio .....	85
G. SANTUCCI, <i>Verba edicti</i> e <i>definitiones</i> : Labeone e Pedio nel commento ulpiano <i>de pactis</i> .....	101
E. STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani .....	111

### ARTICOLI

P. CERAMI, Riflessioni in tema di ' <i>condictio Iuventiana</i> ' e ' <i>iniusta locupletatio</i> ' ....	153
P. CERAMI, <i>Iuris publici interpretatio</i> e <i>contentio de iure publico</i> (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese) .....	183
A. CHERCHI, Riflessioni sulla condizione giuridica delle <i>metallariae</i> nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7 .....	209
G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 <i>ad ed.</i> - D. 13.6.17.3 ( <i>officium, beneficium, commodare</i> ) .....	241
R. LAURENDI, Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I <i>collegia iuuenum</i> tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato <i>de cognitionibus</i> D. 48.19.28.3 .....	261

### NOTE

G. FALCONE, La versione greca della cost. <i>Imperatoriam</i> e la sua attribuzione .....	289
G. NICOSIA, La nascita postdecemvirale della ' <i>mancipatio</i> ' e quella ancora posteriore della distinzione tra ' <i>res Mancipi</i> ' e ' <i>res nec Mancipi</i> ' .....	303
F. TERRANOVA, Nota minima sul comodato c.d. <i>ad pompam vel ostentationem</i> ...	317
M. VARVARO, Gai 4.21 e la presunta <i>manus iniectio ex lege Aquilia</i> .....	333



GIUSEPPE FALCONE  
(Università di Palermo)

## La versione greca della cost. *Imperatoriam* e la sua attribuzione

### ABSTRACT

The Greek version of the const. *Imperatoriam* reproduces a discourse made by an antecessor of Justinian's age in the introductory lesson of his course on Institutes. He translated the constitution with the addition of didactical explications and clarifying remarks. Some terminological peculiarities induce to deny that this antecessor was Theophilus. Rather, we are faced with a fragment of teaching's activity on Institutes of a not-recognizable Justinianic antecessor.

### PAROLE CHIAVE

Traduzione greca cost. *Imperatoriam*; *antecessores*; Teofilo; letteratura giuridica bizantina.



## LA VERSIONE GRECA DELLA COST. *IMPERATORIAM* E LA SUA ATTRIBUZIONE

1. Nella recente edizione groningenana della Parafrasi di Teofilo<sup>1</sup> viene lodevolmente, per la prima volta, puntata un'attenzione specifica sul testo della traduzione greca della cost. *Imperatoriam*, che compare, con l'intitolazione “Ἡ διάταξις ἡ βεβαιοῦσα τὰ Ἰνστιτούτα”, in testa ad alcuni manoscritti della Parafrasi.<sup>2</sup>

Tradizionalmente, editori e studiosi avevano ascrivito anche questa traduzione greca a Teofilo. Sennonché, i nuovi editori olandesi,<sup>3</sup> ed uno di essi in particolare,<sup>4</sup> hanno revocato in dubbio questa attribuzione, ipotizzando che essa sia stata compiuta probabilmente da un non-giurista (“not a professional lawyer”)<sup>5</sup> durante il regno di Giustiniano o poco

<sup>1</sup> *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, edd. J.H.A. LOKIN/R. MEIJERING/B.H. STOLTE/N. VAN DER WAL. *With a Translation by A.F. Murison*, Groningen, 2010.

<sup>2</sup> Si tratta dei seguenti 6 manoscritti: Parisinus graecus 1365 (seconda metà del XIII sec.); Marcianus graecus 178 (fine XIII-inizi XIV sec.); Vaticanus Palatinus graecus 19 (prima metà XIV sec.); Laurentianus plut. X, 16 (XIII o XIV sec.); Laurentianus plut. LXXX, 1 (tardo XIII sec.); Laurentianus plut. LXXX, 2 (a. 1085-1086). La traduzione compare, inoltre, in Laurentianus plut. LXXX, 6 (del XV sec.), copia di Vaticanus Palatinus graecus 19. Cfr. *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi ss.

<sup>3</sup> *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi-xxvii.

<sup>4</sup> J.H.A. LOKIN, *Some Remarks Concerning the Greek Translation of the Constitutio Imperatoriam*, in H. DONDORP/J. HALLEBEK/T. WALLINGA/L. WINKEL (cur.), *IUS ROMANUM - IUS COMMUNE - IUS HODIERNUM. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday*, Amsterdam 2010, 273 ss. Ma la recenziarietà della versione greca è già assunta, fuggacemente, in J.H.A. LOKIN, *Die Karriere des Theophilus antecessor*, in *Subseciva Groningana*, 1, 1984, 58 nt. 33 (ora in *Analecta groningenana ad ius graeco-romanum pertinentia*, Groningen 2010, 107 nt. 33).

<sup>5</sup> In ragione, soprattutto, di alcune scelte terminologiche considerate come “inusuali”: il ricorso ai termini ‘ὑποθήκαι’ (§ 3), ‘ἀντιγραφὴ’ (§ 7) e ‘βιβλίον’ (§ 2). Sul punto cfr. appositamente *infra*, n. 3. Qui preme subito rilevare che non interferisce con la questione della paternità del testo la presenza delle parole del § 3 “dopo un triennio” (‘μετὰ τριετῆ χρόνον’) al posto dell’indicazione ‘post quadriennium’ che si legge nella *Imperatoriam* (come parrebbero, invece, ritenere i recenti editori: *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi). Ritengo, invero, che la sfasatura rispetto al ῥητόν debba giustificarsi nel modo che aveva, a suo tempo, sostenuto W.O. REITZ, *Theophili Antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Caeserearum. Excursus VII*, Hagae Comitum 1751, 1178, e cioè immaginando che si sia verificata ben presto un’errata trascrizione di τριετῆ al posto di un originario τετραετῆ, la quale avrebbe poi influenzato l’intera catena della tradizione manoscritta. E in effetti, a sostegno dell’ipotesi dell’antico editore olandese, e cioè della plausibilità che le due lettere iniziali τε possano esser cadute per distrazione di un copista, può addursi, ad es., la ripetuta presenza di

dopo<sup>6</sup> e che essa sarebbe stata aggiunta alla Parafrasi in un momento successivo (o intorno al 600 o, più probabilmente, agli inizi della cd. rinascenza macedone), quando ormai era andato perduto il I titolo dell'opera.<sup>7</sup>

Questa autorevolissima e innovativa presa di posizione non poteva restare inosservata. E infatti, oltre ad alcune lapidarie adesioni,<sup>8</sup> nel volgere di un paio d'anni sulla questione sono apparsi due contributi appositi: uno di Andreas Schminck,<sup>9</sup> il quale, ribadendo la non ascrivibilità della traduzione ad un giurista,<sup>10</sup> si spinge ad ipotizzare una risalenza della stessa alla fine del IX secolo, attribuendola al filologo Theognostos Grammatikos; e uno di Giuseppina Matino, la quale, invece, ripropone la provenienza del testo greco dalla mano di Teofilo.<sup>11</sup>

Il mio intervento sul tema è mosso dal convincimento che le recenti ipotesi di attribuzione appena richiamate non possono essere accolte; e dal convincimento che, piuttosto, la versione greca – che, d'ora in poi, per comodità espositiva indicherò con il suo vocabolo iniziale 'Βασιλικῆς'<sup>12</sup> – si deve ad un antecessore giustiniano diverso da Teofilo.

2. In effetti, ancorché, stranamente, ciò non sia stato fin qui rilevato, la collocazione cronologica della Βασιλικῆς è chiaramente individuabile grazie a un dato testuale oggettivo ed univoco.

Mi riferisco alla circostanza che nella traduzione greca – nella quale il discorso originariamente formulato in forma diretta dall'imperatore è trasformato in descrizione oggettiva, alla terza persona singolare – Giustiniano è più volte indicato come 'nostro imperatore'. Così, nel § 1 'perfecimus' diventa 'διήνυσε ὁ ἡμέτερος βασιλεύς' ("il nostro imperatore ha

'τρίτον' al posto del corretto 'τέταρτον' in due manoscritti (cod. Parisinus gr. 1364 e cod. Kiel K.B. 157) relativamente a PT. 2.22pr.; 1; 2; 3; 2.23.5; 6; 7; 9.

<sup>6</sup> Ciò in quanto una traccia testuale riconoscibile in due manoscritti della Βασιλικῆς farebbe, comunque, pensare ad una qualche persistente conoscenza generale del latino. Precisamente, in cod. Laurent. plut. LXXX, 2 e, rispettivamente, Vat. palat. gr. 19 compare, prima della usuale intestazione greca, una indicazione corrotta in latino: CONSTITUTACONFIRMANSINSTITOῦTA e PÆQERTIONQONFIRMANSINSTITUTA (che evidentemente presuppone un testo latino 'praeceptio confirmans Instituta').

<sup>7</sup> Sulla mancanza del I titolo della Parafrasi cfr., per tutti, ultimamente, A. SCHMINCK, *Zur Auslassung des I. Titels der Institutionen-Paraphrase des Theophilus*, in *TR*, 82, 2014, 323 ss., con letteratura.

<sup>8</sup> L. BURGMANN, *Rec. a Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., in *ZSS* 129, 2012, 638; R. KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam § 3: fabulis o tabulis?*, in *Iura* 62, 2014, 12 s.

<sup>9</sup> A. SCHMINCK, *Subsiviva Byzantina* (I. *Zur 'constitutio' Βασιλικῆς*), in *TR* 83, 2015, 126 ss.

<sup>10</sup> Segnatamente, il compianto studioso (*Zur 'constitutio' Βασιλικῆς* cit., 129) ha ritenuto che a rivelare una "mancanza di confidenza" dell'autore della Βασιλικῆς con il linguaggio giuridico latino sarebbe, oltre all'uso di 'ὑποθήκαι' e 'ἀντιγραφῆ' già segnalato dagli studiosi gronigani (*supra*, nt. 5), il ricorso nel § 6 ai termini 'κώδικες' e 'συντάγματα' per tradurre la parola 'commentarii'. Anche su questi termini rinvio a quanto osserverò *infra*, al n. 3.

<sup>11</sup> G. MATINO, *La traduzione greca della costituzione Imperatoriam nella Parafrasi di Teofilo Antecessore*, in *KOINΩΝΙΑ* 39, 2015, 439 ss.

<sup>12</sup> 'Βασιλικῆς μεγαλοφροσύνης ἐστὶν ἴδιον οὐ μόνον ὄπλοις κοσμεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ νόμοις ὀπλίζεσθαι, ὥστε ἐκάτερον καὶ τὸν τοῦ πολέμου καὶ τὸν τῆς εἰρήνης καιρὸν ὀρθῶς κυβερνᾶσθαι...' («È proprio della maestà imperiale non solo essere glorificata con le armi, ma anche essere armata con le leggi...»). L'apertura della versione greca è affidata alle stesse parole con le quali inizia il dettato latino ('*Imperatoriam maiestatem...*').

compiuto”); nel § 2 si legge ‘ὁ κράτιστος ἡμῶν βασιλεύς’ (“il nostro eccellente imperatore”); nel § 4 ‘*iussimus*’ è reso con ‘ἐκέλευσεν ὁ γαληνότατος ἡμῶν βασιλεύς’ (“ha ordinato il nostro serenissimo imperatore”); nel § 7 l’esortazione ‘*has leges nostras accipite*’ è riferita ad un ‘ἡμερώτατος ἡμῶν βασιλεύς’ (“il clementissimo nostro imperatore”). E si badi che in uno di questi casi – nella parte centrale del § 2, particolarmente significativa come vedremo tra breve – la menzione del ‘nostro imperatore’ non riprende un riferimento all’imperatore già presente nel testo latino, ma è autonomamente compiuta dal traduttore.

Ebbene, siffatto modo di riferirsi a Giustiniano può avere senso solo se l’autore di codeste affermazioni le ha compiute mentre questo imperatore era vivo e regnante.

È appena il caso di esplicitare che già da sola questa indicazione cronologica porta ad accantonare senz’altro l’ipotesi di una collocazione della Βασιλικῆς alla fine del IX secolo. E del resto, anche gli specifici indizi che sono stati a tal fine adottati sono specificamente confutabili. Da un lato, il preteso “annacquamento” della prospettiva didattica nel testo greco, che dovrebbe portare a pensare ad un’epoca nella quale non vi era più uno studio del diritto,<sup>13</sup> è smentito dalle seguenti circostanze: in chiusura del § 3 è aggiunto, rispetto al testo latino, un apposito richiamo all’intero percorso didattico che attende i giovani;<sup>14</sup> nel § 4 ‘*Institutiones*’ è tradotto con la locuzione ‘τῶν Διγέστων εἰσαγωγή’, che riprende la rappresentazione del manuale quale ‘introduzione al Digesto’ in chiave didattica offerta nella c. *Omnem* (§ 2) e nel § 11 delle costituzioni *Tanta* e *Δέδωκεν*; e ancora, nello stesso § 4 il sintagma ‘*legitima scientia*’ (‘*totius legitimae scientiae prima elementa*’) è reso con ‘νομικῆ παίδευσις’, e cioè con un più esplicito ed univoco riferimento all’insegnamento e alla scuola. Dall’altro lato, il fatto che alla fine del IX secolo venga redatta un’opera dal titolo ‘Εἰσαγωγή τῶν νόμων’ non impone certo di pensare che al medesimo arco temporale debba risalire una locuzione quale ‘τῶν Διγέστων εἰσαγωγή’ di Βασιλικῆς 4: come accennato, infatti, siffatta locuzione compare già nella c. *Δέδωκεν*!<sup>15</sup>

Fissata, dunque, la risalenza della Βασιλικῆς agli anni del regno di Giustiniano, con specifico riguardo all’attribuzione del testo un dato parimenti determinante proviene dall’*excursus* contenuto nel corpo della traduzione del § 2<sup>16</sup> e in particolare dall’affermazione con cui la digressione si apre: ‘Τριῶν γὰρ ὄντων Κωδίκων, τοῦ τε Γρηγοριανοῦ φημι καὶ Ἐρμογενιανοῦ

<sup>13</sup> A. SCHMINCK, *Zur ‘constitutio’ Βασιλικῆς* cit., 128 s.

<sup>14</sup> Cfr. *infra*, su nt. 31.

<sup>15</sup> Quanto, poi, alla specifica proposta di attribuzione a Theognostos Grammatikos, essa è anche intrinsecamente davvero assai debole, fondata com’è esclusivamente sul fatto che questo autore, nel proemio ad un’opera di ortografia, utilizza con riferimento a Leone VI le qualifiche ‘θειότατος’ e ‘γαληνότης’ che si leggono anche nella Βασιλικῆς e sul fatto che nel suddetto proemio compare una dicotomia ‘armi-leggi’ (...μετὰ τῶν ὄπλων καὶ τὰ περὶ λόγους...) che, nel suo secondo elemento, ‘λόγοι’, si accorda foneticamente con il latino ‘*leges*’ usato in cost. *Imperatoriam* (questa circostanza, anzi, a voler sottolizzare, potrebbe semmai deporre proprio in senso opposto, in quanto chi ha tradotto cost. *Imperatoriam*, anziché utilizzare ‘λόγοι’, ha impiegato il termine ‘νόμοι’!).

<sup>16</sup> ‘Τριῶν γὰρ ὄντων Κωδίκων, τοῦ τε Γρηγοριανοῦ φημι καὶ Ἐρμογενιανοῦ καὶ Θεοδοσιανοῦ, προσέτι δὲ καὶ ἄλλων πολλῶν διατάξεων, αἱ μετὰ τὸν Θεοδοσιανὸν ἐτέθησαν, καὶ πολλῆς οὔσης ἐν ταῖς ἐμφορομέναις διατάξεσι τοῖς εἰρημένους συντάγμασιν ἐναντιώσεως, ὁ κράτιστος ἡμῶν βασιλεὺς τὰς ἀχρήστους καὶ τὰ αὐτὰ λέγουσας καὶ τὰς ταῖς κρατούσας μαχομένας περιαιρεθῆναι παρακελευσάμενος ὁμόνυμον τῇ αὐτοῦ γαληνότητι ἐκέλευσε Κώδικα συγγραφῆναι’. L’intero § 2 è trascritto *infra*, in nt. 22.

καὶ Θεοδοσιανού... («Essendoci tre codici, intendo dire il Gregoriano, l'Ermogeniano e il Teodosiano...»). Quel che rileva ai nostri fini è la presenza del verbo *φημί*, “dico”, “intendo dire”. Si tratta, infatti, di un tipico intercalare, che accompagna una indicazione avente la funzione di esplicitare o di chiarire meglio un termine usato subito prima (in questo caso, evidentemente, l'indicazione chiarificatrice è la menzione del Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano e il termine da esplicitare è *τρεῖς κώδικες*) e che è segno di una partecipazione personale, propria di chi espone o spiega il testo a qualcuno. Con questa finalità e in questa prospettiva, l'inserimento di *φημί* ricorre in numerosi passaggi tanto della Parafrasi di Teofilo quanto degli scolii ai Basilici provenienti dall'insegnamento degli *antecessores*.<sup>17</sup> Questo elemento testuale porta perciò a ritenere senz'altro che l'*excursus* riproduce un'osservazione svolta oralmente in sede di insegnamento. E poiché all'interno di questa osservazione si incontra uno dei riferimenti al “n o s t r o imperatore” poc' anzi segnalati, essa non può che immaginarsi formulata da un antecessore negli anni di Giustiniano.

Invero, è ben comprensibile, e direi scontato,<sup>18</sup> che qualsiasi antecessore cominciasse il proprio corso sulle *Institutiones* proponendo agli studenti la *c. Imperatoriam*. Anzitutto, per il fatto stesso che la costituzione era diretta proprio a costoro (*...cupidae legum iuventuti*). In secondo luogo, giacché si trattava di comunicare ai discenti un messaggio ideologico-propagandistico dell'imperatore di grande significato, riguardante sia la realizzazione della complessiva opera compilatoria sia il miglioramento dello studio iniziale del diritto:<sup>19</sup> una comunicazione che certamente gli antecessori, protagonisti del modello alto di insegnamento perseguito da Giustiniano,<sup>20</sup> non avrebbero ommesso di compiere. E ancora, in quanto i contenuti della costituzione consentivano di accennare agli studenti, in sede introduttiva, il materiale testuale sul quale essi avrebbero svolto il loro intero percorso formativo: Istituzioni, Digesto, costituzioni imperiali (menzionati nei §§ 2-4). Va da sé che, come del resto per l'intero manuale, gli *antecessores*, dopo la lettura del dettato latino, avrebbero fornito agli studenti in massima parte grecofoni una traduzione greca della costituzione, la quale, in questo caso, rispondeva anche alla precipua esigenza di rendere pienamente intellegibile un verbo imperiale così denso di significato propagandistico e autocelebrativo. A mio avviso, la Βασιλικὴς è, appunto, la trascrizione di una di queste traduzioni fornite a lezione.

E del resto, con articolazione propria di illustrazioni a fini didattici (si pensi alla struttura interna della Parafrasi di Teofilo),<sup>21</sup> anche nel testo in esame la mera traduzione del dettato latino

<sup>17</sup> Per Teofilo cfr. PT. 1.2.6; 1.2.10; 2.7.1; 2.22.2; 3.2.3b; 3.5pr.; 3.5.1; 3.9.7; 4.2.1; 4.3.11; 4.6.10; 4.7.4c; per altri *antecessores* cfr. BS 515-29 = Hb. I, 7756; BS 581-23 = Hb. I, 816; BS 1109-11 = Z 204; BS 1514-26 = Hb. II, 597; BS 1968-16 = Hb. III, 321; BS 2292-18 = Hb. IV, 2; BS 2462-26 = Hb. IV, 149.

<sup>18</sup> Nonostante il diverso avviso dei recenti editori groningani della Parafrasi: *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi; LOKIN, *Some remarks*, cit., 276.

<sup>19</sup> Sul secondo dei due motivi propagandistici cfr., specificamente, G. FALCONE, *'Legum cunabula' e 'antiquae fabulae' (cost. Imperatoriam 3)*, in *Studi in onore di A. Metro*, II, Milano 2010, 283 ss.

<sup>20</sup> Cfr. G. FALCONE, *Premesse per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in J.H.A. LOKIN/B. STOLTE (cur.), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, spec. 150 ss.

<sup>21</sup> Rinvio, sul punto, a G. FALCONE, *La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo*, in TR 68, 2000, 417 ss.; 431.

è qua e là integrata, al suo stesso interno, da notazioni che esplicitano o chiariscono meglio alcuni elementi del testo e che sono espressione di una cura e di un approccio di tipo didascalico:

a) nel caso della digressione all'interno del § 2,<sup>22</sup> poc' anzi considerata, l'antecessore avrà ritenuto opportuno, condivisibilmente, da un lato, esplicitare a cosa si riferiva l'imperatore quando parlava, genericamente, di "*constitutiones* un tempo confuse" e di una loro riduzione a *consonantia*,<sup>23</sup> dall'altro lato, menzionare da subito agli studenti quei più antichi Codici, dei quali essi avrebbero facilmente potuto sentire parlare a lezione, e non solo durante l'ultimo anno dedicato specificamente alle *constitutiones*:<sup>24</sup> basti pensare alla citazione del Codice Teodosiano in un passaggio delle stesse *Institutiones* (3.1.16);<sup>25</sup>

b) quanto alla chiusura dello stesso § 2, nel quale in coda alla semplice traduzione si legge l'affermazione 'καὶ τὰς εὐδοκιμούσας τῶν παλαιῶν γνώμας ἐν ἐνὶ συνήγαγε βιβλίῳ' ("e ha raccolto in un libro le opinioni approvate degli antichi giuristi"),<sup>26</sup> il richiamo ad un volume-raccolta<sup>27</sup> di testi giurisprudenziali ottimamente si spiega con l'obiettivo di rendere perfettamente piano e intellegibile per gli studenti il riferimento troppo vago ed ellittico 'o p u s desperatum ... adimplevimus' (nella traduzione: 'π ρ ὠ γ μ α πάσης κρείττον ἐλπίδος ... κατάρθωσεν'): l'aggiunta appare tanto più opportuna ed apprezzabile in funzione didascalica, non solo perché fino ad allora la costituzione non aveva fatto cenno alcuno alla raccolta-Digesto, ma anche perché l'affermazione subito successiva, e cioè l'esordio di *Imperatoriam* 3, chiamava in causa la realizzazione di questa compilazione nuovamente in modo del tutto ermetico: 'Cum h o c peractum est...' (fedelmente tradotto con 'Τοῦτο δὲ πράξατο...');

<sup>22</sup> Conviene trascrivere l'intero § 2 (anche per quanto dirò tra breve sulle parole conclusive dello stesso), evidenziando in caratteri più marcati la digressione: 'Καὶ τὰς μὲν βασιλικὰς διατάξεις πάλαι συγκεχυμένας καὶ μαχομένας ἀλλήλαις εἰς σαφεστάτην ἤγαγε συμφωνίαν τριῶν γὰρ ὄντων Κωδίκων, τοῦ τε Γρηγοριανοῦ φημι καὶ Ἑρμογενιανοῦ καὶ Θεοδοσιανοῦ, προσέτι δὲ καὶ ἄλλων πολλῶν διατάξεων, αἱ μετὰ τὸν Θεοδοσιανὸν ἐτέθησαν, καὶ πολλῆς οὐσίας ἐν ταῖς ἐμφορομένοις διατάξεσι τοῖς εἰρημένοις συντάγμασιν ἐναντιώσεως, ὁ κράτιστος ἡμῶν βασιλεὺς τὰς ἀχρήστους καὶ τὰ αὐτὰ λέγουσας καὶ τὰς ταῖς κρατούσας μαχομένας περιαιρεθῆναι παρακελευσάμενος ὁμόνυμον τῇ αὐτοῦ γαληνότητι ἐκέλευσε Κώδικα συγγραφῆναι. ἤξιωσε δὲ τῆς οἰκείας φροντίδος καὶ τὰ ἀναριθμητὰ τῶν πάλαι νομικῶν βιβλία, καὶ πράγμα πάσης κρείττον ἐλπίδος ὥσπερ διὰ μέσου βαδίζων πελάγους θεοῦ κατάρθωσεν εὐνοίᾳ καὶ τὰς εὐδοκιμούσας τῶν παλαιῶν γνώμας ἐν ἐνὶ συνήγαγε βιβλίῳ'.

<sup>23</sup> I contenuti della digressione esplicativa sono anticipati dalla stessa traduzione della qualifica '*confusae*' del testo latino con la più articolata indicazione 'συγκεχυμένας καὶ μαχομένας ἀλλήλαις' ("confuse e contrastanti tra loro").

<sup>24</sup> Per il *cod. Gregorianus* cfr. *BS* 409-13 = *Hb.* I, 704 (Taleo); per l'*Hermogenianus* cfr. *BS* 409-13 = *Hb.* I, 704 e *BS* 432-30 = *Hb.* I, 726 (Taleo); per il *cod. Theodosianus*, oltre a *Inst.-PT.* 3.1.16, cfr. *BS* 67-27 = *Hb.* I, 338 (Taleo? Cfr., ultimamente, M. MIGLIETTA, *A proposito di una citazione espressa del Codice Teodosiano in sch. 12 ad Bas. 8.1.15*, in *SCDR* 28, 2015, 711 ss.).

<sup>25</sup> È appena il caso di precisare che, quand'anche si volesse pensare (con LOKIN, *Some remarks*, cit., 276) che l'autore della digressione abbia avuto direttamente sott'occhio i riferimenti ai tre precedenti codici e alle costituzioni post-teodosiane presenti in *Haec quae necessario* pr. e in *Summa rei publicae* 1, non verrebbe meno, naturalmente, la riconoscibilità del duplice intento charificatore-didascalico indicato nel testo.

<sup>26</sup> Il riferimento ad opinioni dei giuristi 'approvate' sembra echeggiare il fenomeno di approvazione-selezione compiuta dai compilatori del Digesto, al quale accennano cost. *Deo auctore* 6 ('*quod melius aequius iudicatore*'), cost. *Tanta* 1 ('...*ex his si quid optimum fuisset eligeret*'; '*omne quod utilissimum erat collectum est*') e cost. *Tanta* 17 ('*quidquid ex his pulcherrimum erat, hoc semotum in ... nostram compositionem pervenit*').

<sup>27</sup> Su questo richiamo cfr. anche *infra*, n. 3.

c) intervento esplicativo proprio di un antecessore è, all'interno del § 3, la giustificazione del termine 'μύθοι', usato nel tradurre l'affermazione della c. *Imperatoriam* che, d'ora innanzi, gli studenti apprenderanno i primi elementi del diritto non più "da antiche favole",<sup>28</sup> bensì dall'*imperialis splendor* ('... ὥστε τοῖς νέοις ἐξεῖναι τὰ πρῶτα τῶν νόμων προοίμια οὐκ ἐξ ἀρχαίων μύθων παραλαμβάνειν ... ἀλλ' ἐκ τῆς βασιλικῆς λαμπήδονος ταῦτα γινώσκοντες...'): il docente chiarisce il senso di codesto termine osservando che coloro che studiano cose che erano in vigore in passato, ma che ora sono state cacciate dall'uso "sono simili a coloro che leggono favole" ('τὰ γὰρ πάλαι μὲν κρατήσαντα, νῦν δὲ τῆς χρήσεως ἐκβεβλημένα ἀναγινώσκοντες, εὐόκασι τοῖς ἐντυγκάνουσι μύθοις');

d) nel tratto finale del medesimo § 3, alla traduzione dell'affermazione secondo cui "*et initium vobis et finis legum eruditionis a voce principali procedat*"<sup>29</sup> viene aggiunta l'esplicitazione didascalica «infatti, il presente volume, che è l'esordio dell'esposizione del diritto, è composto dalla voce dell'imperatore, e colui che studia il diritto, dopo essersi dedicato alla lettura degli antichi giuristi, deve applicarsi alla lettura delle costituzioni»:<sup>30</sup> questa aggiunta risponde, da un lato, all'esigenza di chiarire meglio il senso dell'asserita provenienza dell'inizio e della fine della preparazione giuridica dalla bocca dell'Imperatore, dall'altro lato, all'esigenza di indicare subito agli studenti l'intero percorso di studio che li attende nel quinquennio.<sup>31</sup>

3. Esposte le ragioni che portano ad assegnare senz'altro il testo della *Βασιλικῆς* ad un antecessore giustiniano, osservo che con siffatta attribuzione risultano ben compatibili anche quelle scelte lessicali che, invece, alcuni studiosi, considerandole "inconsuete", avevano addotto per riferire il testo greco ad un non-giurista.<sup>32</sup>

Anzitutto, l'impiego del termine 'ὑποθήκαι' nel § 3. Il testo latino recita: '*mandavimus, ut nostra auctoritate nostrisque suasionibus componant institutiones*'. Il traduttore afferma che l'imperatore ha incaricato Triboniano, Teofilo e Doroteo di comporre le Istituzioni 'κατὰ τὴν αὐτοῦ αὐθεντίαν καὶ ταῖς αὐτοῦ πειθομένους ὑποθήκαις' («in base alla propria autorità e ubbidendo alle proprie istruzioni»). Si è affermato che l'uso del termine 'ὑποθήκαι' per tradurre '*suasiones*', pur corretto da un punto di vista meramente linguistico,<sup>33</sup> avrebbe però portato immediatamente a pensare, piuttosto, alla figura dell'ipoteca quale garanzia reale.<sup>34</sup> In realtà, questa eventualità di fraintendimento è scongiurata, nel passaggio in questione,

<sup>28</sup> Sul mantenimento della lezione '*fabulis*' e sulla portata della contrapposizione con l' '*imperialis splendor*' cfr. G. FALCONE, '*Legum cunabula*' e '*antiquae fabulae*', cit., 295 ss.; Id., '*Fabulis, non tabulis, in const. Imperatoriam 3*', in AUPA 58, 2015, 303 ss.

<sup>29</sup> '...καὶ τὴν τῶν νόμων ἀρχὴν καὶ τὸ πέρασ τῆς τούτων διδασκαλίας ἀπὸ βασιλικῆς αὐτοῖς προσγίνεσθαι φωνῆς'.

<sup>30</sup> '...συντίθεται γὰρ καὶ τὸ παρὸν σύνταγμα ἐκ βασιλικῆς φωνῆς, προοίμιον ὑπάρχον τῆς τῶν νόμων διδασκαλίας· καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς τῶν παλαιῶν ἐκθέσεως ἀνάγκη τὸν νόμους παιδευόμενον τῇ τῶν διατάξεων ἀναγνώσει ἑαυτὸν ἐπιδοῦναι'.

<sup>31</sup> Cfr. anche *supra*, su nt. 14.

<sup>32</sup> Cfr. *supra*, ntt. 5 e 10.

<sup>33</sup> E in tal senso, oltre all'uso del verbo ὑποτιθέναι nel senso di *persuadere* in PT. 4.1.8 (*Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi nt. 58), addurrei l'impiego proprio del sostantivo 'ὑποθήκη' per indicare il suggerimento (o istigazione o persuasione) da parte di uno dei soci nella commissione di un furto in B. 12.1(CA).57.1 e da parte del *dominus* al proprio schiavo in B. 60.7.9.

<sup>34</sup> Cfr. *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvi.

dal fatto che il sostantivo si accompagna al verbo ‘πέιθεσθαι’, “dare retta”, “obbedire”, che inequivocabilmente doveva orientare qualsiasi lettore o ascoltatore verso il significato di ‘ὑποθήκαι’ nel senso di “istruzioni, indicazioni da seguire” (*suasiones*, appunto) e non già verso un riferimento all’ipoteca. Ma non è questo il punto. Ai fini del presente discorso, piuttosto, segnalo una circostanza che, per quanto ne so, è rimasta fin qui inosservata: e cioè che il termine ‘ὑποθήκαι’ è attestato un paio di volte, in Nov. 26 (a. 535), proprio per indicare costituzioni imperiali (‘ὑποθήκαι βασιλικαί’) che costituiscono “istruzioni”. Addirittura, mentre in Nov. 26.5 si usa *sic et simpliciter* ‘ὑποθήκαι’, in Nov. 26.2 *praef.* il termine è accompagnato da un’apposita spiegazione, là dove viene precisato che esso corrisponde al latino ‘*mandata*’: “... καὶ ὑποθήκαι βασιλικαί, τὸν τρόπον ὑφηγούμεναι καθ’ ὃν διανύσει τὴν ἀρχήν, ὅπερ οἱ πρὸ ἡμῶν μανδάτα πρηνκίπισ ἐκάλουν...” («istruzioni imperiali, che indicano il modo secondo il quale gestirà – scil. il *praetor Thraciae* – la magistratura, che i nostri predecessori chiamavano *mandata principis*»). Questa attestazione autorizza a ritenere che fosse circolante una rappresentazione in termini di ‘ὑποθήκαι’ di determinazioni imperiali consistenti in istruzioni e che questa terminologia ufficiale fosse stata tenuta presente da chi ha tradotto cost. *Imperatoriam* 3. Anzi, proprio l’uso di ‘ὑποθήκαι’ da parte del traduttore andrebbe, a questo punto, apprezzato come scrupolo di rendere fedelmente il senso di ‘*suasiones*’ quali manifestazioni di volontà imperiale. È legittimo ritenere che questa specificità terminologico-concettuale fosse ben nota agli *antecessores*, i quali, oltretutto, com’è risaputo, illustravano (e avevano già in precedenza illustrato) agli studenti anche le costituzioni imperiali.

Particolare risalto, poi, è stato dato all’uso del termine ἀντιγραφὴ nelle battute iniziali del § 7, là dove, in corrispondenza del testo latino ‘*Summa itaque ope et alacri studio has leges nostras accipite*’, si afferma:

Προτρέπει τοίνυν διὰ τῆς παρουσίας διατάξεως ὁ ἡμερώτατος ἡμῶν βασιλεὺς τοὺς πρὸς οὓς ταύτην ἐποίησατο τὴν ἀντιγραφὴν, ὥστε πολλῇ τῇ δυνάμει καὶ προθύμῳ σπουδῇ τοὺς παρόντας δέξασθαι νόμους...

«Con la presente costituzione, dunque, il nostro imperatore esorta coloro per i quali ha fatto questa ἀντιγραφὴ a dedicarsi con grande forza e con impegno zelante alle presenti *leges*...».

Il termine ἀντιγραφὴ è stato tradizionalmente riferito alla costituzione *Imperatoriam*; ed escludendosi che quest’ultima sia un *rescriptum* – figura alla quale, appunto, allude tecnicamente ‘ἀντιγραφὴ’ – si è concluso che il termine in questione dovette esser stato utilizzato come sinonimo di ἀντίγραφον, ‘copy’, ‘piece of text’: il che costituirebbe una scelta non consona ad un giurista.<sup>35</sup> Tuttavia, ad una lettura senza pregiudizi riesce davvero difficile ammettere che un autore, chiunque egli fosse, anziché scrivere direttamente «Attraverso la presente costituzione l’imperatore esorta gli studenti a dedicarsi...», congegnasse una assai farraginosa ripetizione del cenno alla *Imperatoriam*, indicando gli studenti con la perifrasi “coloro per i quali ha fatto questa costituzione...” e per di più utilizzando due termini differenti per alludere al medesimo testo normativo (dapprima διὰταξις; poi ἀντιγραφὴ). In

<sup>35</sup> *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, cit., xxvii; J.H.A. LOKIN, *Some remarks*, cit., 275; adesivamente A. SCHMINCK, *Zur ‘constitutio’ Βασιλικῆς*, cit., 129.

realtà, a me pare che ‘ἀντιγραφῆ’ alluda, piuttosto, al testo del manuale imperiale.<sup>36</sup> Invero, si considerino le seguenti circostanze: il complessivo dettato delle *Institutiones* si presenta, da un punto di vista esteriore, come un discorso unitario proveniente direttamente dall'imperatore; lo stesso autore della Βασιλικῆς indica il manuale imperiale come un “συντάγμα messo insieme dalla voce dell'imperatore” (...συντίθεται γὰρ καὶ τὸ παρὸν σύνταγμα ἐκ βασιλικῆς φωνῆς...);<sup>37</sup> Giustiniano attribuisce espressamente alle *Institutiones* il valore di una costituzione imperiale;<sup>38</sup> la costituzione *Imperatoriam* è rivolta ad una ‘cupida legum iuventus’. Ebbene, se mettiamo insieme, attentamente, questi dati non appare, poi, così sorprendente che un antecessore raffigurasse – per proprio conto o sulla scia di una preesistente e magari ufficiale raffigurazione – quel peculiare, complessivo dettato imperiale che consiste nelle *Institutiones* come un ‘testo in risposta’ (ἀντιγραφῆ) ad una richiesta, o desiderio, di *leges* (nel senso di testi oggetto di insegnamento) da parte del corpo studentesco (*cupida legum iuventus*); e che, nel brano in questione, indicasse, appunto, gli studenti come coloro per i quali l'imperatore ha realizzato codesto testo.

Ancora, è apparsa “unusual” la considerazione del Digesto come “un singolo libro” in chiusura di § 2:<sup>39</sup> ‘καὶ τὰς εὐδοκίμουσας τῶν παλαιῶν γνώμας ἐν ἐνὶ συνήγαγε βιβλίῳ’ («e ha raccolto in un libro le opinioni approvate degli antichi giuristi»).<sup>40</sup> Sennonché, questa indicazione si incontra più volte nella c. Δέδωκεν: § 1 (ὅπερ βιβλίον digesta εἴτε πανδέκτην προσηγορεύσαμεν); § 12 (Digesto, *Institutiones* e *Codex* richiamati come ‘τρία βιβλία’); § 19 (Digesto e *Institutiones* indicati come ‘δύο βιβλία’); § 20 (τοῦ τῶν Digeston βιβλίον). Analogamente, in *Tanta* 12 e in *Omnem* 7 le tre compilazioni sono unitariamente indicate come ‘tria volumina’.<sup>41</sup> Nel caso di Βασιλικῆς 2, peraltro, l'uso di ‘ἐν βιβλίον’ sembra esser stato suggerito dal desiderio di contrapporre l'unicità del volume-Digesto agli “innumerevoli volumi degli antichi” (τὰ ἀναρίθμητα βιβλία). E questa circostanza, a sua volta, corrisponde ad un motivo propagandistico di esaltazione dell'iniziativa compilatoria realizzata da Giustiniano, che è espresso in *Deo auctore* 2 ‘...tot auctorum dispersa volumina uno codice

<sup>36</sup> In questo senso anche G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 450, ma senza soffermarsi in modo apposito sulla questione sollevata dall'uso di ‘ἀντιγραφῆ’.

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, su nt. 30.

<sup>38</sup> *Imperatoriam* 6 ‘...et plenissimum nostrarum constitutionum robur eius accommodavimus’; Βασιλικῆς 6 ‘...ἐπέγνω, ὥστε οικειὰν καὶ πληροστάτην αὐταῖς διατάξει τὴν ἰσχὺν φιλοτιμήσασθαι’. Cfr., inoltre, gli espliciti riferimenti in *Tanta* 11 ‘...praedictos libros constitutionum vicem habere iussimus: quod et in oratione nostra, quam eisdem libris praeposuimus, apertius declaratur’ e in Δέδωκεν 11 ‘...καὶ τὸ γὰρ τὴν ἡμετέρων διατάξεων ἰσχὺν ἔχειν αὐτὸ παρ’ αὐτῶν ὧν ἐν προοιμίῳ τοῦ βιβλίου διελέχθημεν ἅπασιν ἐδηλώσαμεν’.

<sup>39</sup> J.H.A. LOKIN, *Some remarks*, cit., 275.

<sup>40</sup> L'intero § 2 è riportato *supra*, in nt. 22.

<sup>41</sup> È appena il caso di precisare che non v'è nulla di strano, poi, nel fatto che in Βασιλικῆς 4 si menzionavano, invece, 50 βιβλία del Digesto o Pandette. Com'è noto, infatti, ‘βιβλίον’ è termine usato per indicare tanto un prodotto editoriale complessivo quanto il singolo *liber* quale porzione interna del prodotto complessivo. È per questo che, ad es., all'interno dello stesso § 1 della Δέδωκεν si incontra per due volte un fenomeno di compresenza di differenti indicazioni numeriche in ordine ad una stessa opera: una prima volta, allorché si parla del βιβλίον-Codice e si dice che esso raccoglie le *constitutiones* in 12 βιβλία; una seconda volta, allorché sia parla di 50 βιβλία che hanno raccolto le opinioni dei giuristi e si precisa, poco oltre, che “questo βιβλίον si chiama Digesto o Pandette”.

*indita ostendere* e in *Tanta* 17 ‘...ut egena quidem antiqua multitudo inveniatur, opulentissima autem brevitatis nostra efficiatur’.<sup>42</sup> Il che, peraltro, potrebbe anche suggerire che l’autore ne sia stato specificamente influenzato.

Infine, a questi elementi A. Schminck<sup>43</sup> ha aggiunto, quali scelte lessicali che dovrebbero orientare per un autore “che non aveva confidenza con il linguaggio giuridico romano”, gli impieghi di ‘κώδικες’ e ‘συντάγματα’ usati nel § 6 in relazione, rispettivamente, ai ‘commentarii rerum cottidianarum’ di Gaio e agli ‘alii multi commentarii’ di altri giuristi.<sup>44</sup> Sennonché, mentre per il termine ‘κώδικες’ non disponiamo, nel materiale pervenutoci, di riscontri esterni (ma nulla impedisce di pensare che un antecessore potesse farvi ricorso nel significato di ‘βιβλία’, e magari al fine evitare una ripetizione rispetto al segno ‘ὑπομνήματα’ subito prima utilizzato), il termine ‘σύνταγμα’ con riferimento ad un’opera giurisprudenziale è attestato proprio in notazioni provenienti da antecessori. Così nella Parafrasi di Teofilo l’opera di Gaio a commento delle XII Tavole è richiamata nei seguenti termini: ‘...ὁ δὲ ΓΑΙΟΣ ἐν τῷ συντάγματι αὐτοῦ ἐν ᾧ τὸν δωδεκάδελτον ἐρμηνεύει...’ (PT. 4.18.5); e in *BS* 465-4=Hb. I, 740 le parole di D. 17.2.30pr. ‘*Servius in notatis Mucii ait*’ divengono: ‘ἐν τοῖς οἰκείοις συντάγμασιν ἐν οἷς ἐνόησε τὸν Μούκιον’.

4. Ben poco può dirsi, mi pare, circa l’individuazione dello specifico *antecessor* autore del testo.<sup>45</sup>

Di primo acchito, la circostanza che la *Βασιλικῆς* è stata trasmessa in testa ad alcuni manoscritti della Parafrasi potrebbe far ipotizzare, come deduzione più naturale, che essa riproduca una illustrazione della *Imperatoriam* svolta a lezione da Teofilo. E la plausibilità di questa deduzione parrebbe confortata, sempre ad una prima impressione, dal fatto che il saldarsi di traduzione e integrazioni chiarificatrici in un discorso unitario, che abbiamo constatato nella *Βασιλικῆς*, si registra, notoriamente, anche nella Parafrasi.<sup>46</sup>

Sennonché, mentre non v’è motivo per escludere che un intreccio espositivo unitario di traduzione e illustrazione potesse riscontrarsi anche nell’insegnamento sulle *Institutiones* di altri *antecessores*, l’attribuzione della *Βασιλικῆς* a Teofilo è resa, a mio avviso, assai inverosimile da alcune specifiche indicazioni testuali. Da un lato, riesce difficile pensare che questi si fosse auto-assegnato la qualifica ‘σοφώτατος’ (§ 6), ampliando con un superlativo

<sup>42</sup> Analogo motivo, con riguardo alla realizzazione del Codice, è in *Cordi* pr. ‘*sacratissimas constitutiones, quae in diversa volumina fuerant dispersae ..., in unum corpus colligere ... proposuimus*’.

<sup>43</sup> Cfr. *supra*, nt. 10.

<sup>44</sup> Questo il dettato latino: ‘...ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis...’. E questa la versione greca: ‘...ἐκ πάντων τῶν τοῖς ἀρχαίοις γεγραμμένων Ἰνστιτούτων καὶ μάλιστα τῶν ὑπομνημάτων Γαίου, τοῦτο μὲν τῶν ὡς ἐν Ἰνστιτούτοις, τοῦτο δὲ καὶ ἐκ τῶν κωδίκων αὐτοῦ, ἐνθα διαλέγεται περὶ τῶν καθ’ ἐκάστην ἡμέραν κινουμένων πραγμάτων, καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν συνταγμάτων ...’.

<sup>45</sup> In generale, sullo svolgimento del corso sulle *Institutiones* da parte di ogni *antecessor*, dal quale potrebbero esser derivate versioni scritte ulteriori rispetto alla Parafrasi di Teofilo, cfr., ultimamente, G. FALCONE, *Una traccia di un commentario scritto di Taleleo alle Institutiones (cod. Laurentianus gr. LXXX.1, f. 3)*, in *SCDR* 27, 2014, spec. 193 ss.

<sup>46</sup> Sul punto cfr., per tutti, G. FALCONE, *La formazione del testo*, cit., spec. 427 ss.

la qualifica ‘*vir prudens*’ a lui riferita nel dettato latino.<sup>47</sup> Dall’altro lato, è notevole il fatto che gli epiteti ‘*κράτιστος*’, ‘*γαληνότατος*’, ‘*ἡμερώτατος*’, che vengono riferiti a Giustiniano nella *Βασιλικῆς* (rispettivamente, ai §§ 2, 4 e 7), non compaiono mai nella Parafraresi, nonostante l’elevatissimo numero di richiami ad interventi normativi giustiniani; e che, per converso, l’epiteto ‘*θειότατος*’, estremamente frequente nella Parafraresi,<sup>48</sup> soltanto una volta è utilizzato nella *Βασιλικῆς* (§ 3).

Né, d’altra parte, in favore di un’attribuzione a Teofilo può ritenersi indicativa, come si è invece recentemente affermato,<sup>49</sup> la circostanza che il tono celebrativo della traduzione greca ben si coordinerebbe con l’«intento propagandistico dell’ideologia imperiale giustiniana» che caratterizzerebbe la Parafraresi.<sup>50</sup> Da un lato, la stessa consistenza di un autonomo atteggiamento celebrativo dell’autore della *Βασιλικῆς* va, a mio avviso, ridimensionata. Invero, se non può escludersi che la sostituzione, nel § 7, di ‘*accommodavimus*’ con ‘*φιλοτιμήσασθαι*’ (= dare copiosamente) in relazione all’attribuzione di pieno vigore legislativo alle *Institutiones*<sup>51</sup> possa esser letta quale eco dell’ideale di *φιλοτιμία*, liberalità, imperiale<sup>52</sup> (ferma restando, però, l’eventualità che, piuttosto, l’antecessore abbia voluto, senza alcuna evocazione di *virtutes* imperiali, semplicemente alludere con enfasi alla più ampia attribuzione di pieno valore di legge al nuovo manuale);<sup>53</sup> non possono, invece, essere accolti gli altri

<sup>47</sup> *Imperatoriam* 6: ‘*Quas ... compositas cum tres praedicti viri prudentes nobis optulerunt...*’; *Βασιλικῆς* 6: ‘*Τάυτας δὲ τὰς εἰσαγωγὰς ... οἱ εἰρημένοι τρεῖς σοφώτατοι συνθέντες ἄνδρες βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ προσήγαγον...*’.

<sup>48</sup> Si contano 33 occorrenze: PT. 1.5.3; 1.6.7; 1.10.13; 1.23pr.; 2.10.10; 2.13.5; 2.16.1; 2.20.2; 2.20.23; 27; 34; 35; 36; 2.23.7; 8; 3.1.2a; 3.1.14; 3.2.3b; 3.2.4; 7; 3.3.5; 6; 10; 3.7.3; 3.9pr.; 4; 3.10.2; 3.11.7; 3.24.1; 3.28.3; 4.6.30; 4.11.6; 4.13.10.

<sup>49</sup> G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 451 ss.

<sup>50</sup> In realtà, dei due brani della Parafraresi che sono stati addotti (MATINO, *La traduzione greca*, cit., p. 452 s.) quali riscontri di un generale atteggiamento di «propaganda e pubblicizzazione dell’ideologia imperiale» solo uno appare calzante. Si tratta di PT. 1.2.6, in cui si accenna alla provenienza del potere imperiale dal *populus* (‘...Τέταρτος νομοθέτης ἐστὶ παρὰ Ῥωμαίους ὁ βασιλεὺς. καὶ τί ἐστὶ βασιλεὺς; βασιλεὺς ἐστὶ ὁ τὸ κράτος τοῦ ἄρχειν παρὰ τοῦ δήμου λαβὼν’): su di esso cfr., più ampiamente (anche in collegamento con PT. 1.2.7) e con apposita attenzione alla tecnica espositiva della domanda introduttiva di una definizione, G. FALCONE, *La formazione del testo*, cit., 421 s. e nt. 16. Il secondo riscontro è, invece, di dubbia consistenza. Segnatamente, il fatto che in PT. 2.17.8 la traduzione delle parole del *ρήτόν* ‘*Licet enim legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus*’ è seguita dalla notazione ‘*δεῖ γὰρ θαυμάζοντας τὴν οὕτω θεῖαν φωνὴν ἐπὶ στόματος ἔχειν*’ (trad. Reitz: “Oportet enim nos admirantes vocem tam divinam in ore semper habere”) può essere teoricamente interpretato, anziché come una voluta amplificazione di un motivo ideologico giustiniano, o come una asettica espressione, non ideologicamente orientata, di ammirazione per un canone comportamentale (peraltro esplicitamente riferito a due imperatori precedenti, non già a Giustiniano), o addirittura come una velata esortazione a rispettare il principio (diretta ad ogni regnante, anche l’attuale).

<sup>51</sup> *Imperatoriam* 7 ‘...et plenissimum nostrarum constitutionum robur eis accommodavimus’; *Βασιλικῆς* 7 ‘ἐπέγνω, ὥστε οἰκείαν καὶ πληρεστάτην αὐταῖς διατάξει τὴν ἰσχὺν φιλοτιμήσασθαι’.

<sup>52</sup> G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 450.

<sup>53</sup> Questa eventualità, peraltro, ben si coordinerebbe con la circostanza che nelle costituzioni *Tanta* e *Δέδωκεν* (§ 11 *in fine*) si afferma che il valore legislativo assegnato da Giustiniano alle *Institutiones* si vince con maggiore chiarezza nella costituzione introduttiva delle stesse: ‘... et praedictos libros constitutionum vicem habere iussimus: quod et in oratione nostra, quam eisdem libris praeposuimus, a p e r t i u s

elementi che sono stati a tal proposito richiamati con riferimento al § 3. In particolare: è forzato, e oltretutto non necessario, assegnare al termine ‘*πράγματα*’ dell’affermazione ‘*ἐξ αὐτῶν ὡσπερ εἶπεν τῶν πραγμάτων*’ un riferimento al potere (imperiale) e tradurre l’inciso nel senso di «per così dire proprio grazie al potere imperiale»: <sup>54</sup> l’autore, piuttosto, precisa che l’imbattersi degli studenti già da subito in costituzioni imperiali (diversamente da quanto accadeva in passato, allorché le costituzioni venivano affrontate solo in chiusura del percorso di studi) si realizza “in ragione, per così dire, delle cose stesse” (per il fatto stesso, cioè, che le *Institutiones* promanano direttamente dalla voce dell’imperatore); inoltre, non vedo perché dovrebbe riconoscersi nelle parole ‘*συντίθεται γὰρ καὶ τὸν παρὸν σύνταγμα ἐκ βασιλικῆς φωνῆς*’ (“infatti anche il presente testo è messo insieme dalla voce imperiale”) un atteggiamento di “deferenza” e di rivendicazione dell’autorevolezza dell’opera, <sup>55</sup> quando esse servono semplicemente a chiarire ed esplicitare il senso dell’affermazione che immediatamente precedeva nello stesso § (e che – si badi – si trovava già nel *ῥητόν*), secondo cui sia l’apertura che la conclusione dell’apprendimento delle leggi sarebbero provenuti, per l’innanzi, dalla “voce dell’imperatore” (*ὥστε καὶ τὴν τῶν νόμων ἀρχὴν καὶ τὸ πέρασ τῆς τούτων διδασκαλίας ἀπὸ βασιλικῆς αὐτοῖς προσγίνεσθαι φωνῆς*); infine, con riferimento al tratto ‘*τοσαύτης ἀξιοθένης τιμῆς καὶ τοσαύτης ἀπολαύσαντες εὐτυχίας, ὥστε...*’ (“ritenuti degni di tanto onore e godendo di tanta buona sorte, che ...”) non vi è motivo di preferire al termine ‘*εὐτυχία*’, saldamente attestato nella tradizione manoscritta e pienamente corrispondente al vocabolo ‘*felicitas*’ del *ῥητόν* (e non a caso adottato dagli editori groningani), la lezione ‘*εὐεργεσία*’ – che si presterebbe ad esprimere uno dei *topoi* dell’ideologia imperiale <sup>56</sup> – che compare, invece, soltanto in due manoscritti. Dall’altro lato, comunque, non solo non può escludersi, ma anzi è da ritenere verosimile che una riproposizione dei motivi di fondo dell’ideologia imperiale, specie di quelli legati alla compilazione e all’insegnamento del diritto, venisse compiuta anche da parte di altri (o *degli* altri) *antecessores* giustinianeî, talché essa non potrebbe ritenersi caratteristica, e perciò identificativa, del solo Teofilo.

In definitiva, reputo corretta la scelta degli studiosi groningani di escludere la paternità di Teofilo e fondata l’ipotesi che la *Βασιλικῆς* sia stata aggiunta in testa alla Parafrasi dopo che *l’incipit* di quest’ultima si era perduto nella tradizione manoscritta.

Detto questo, e ribadendo la convinzione che il testo proviene, comunque, da un *antecessor* giustiniano, riterrei parimenti improbabile una derivazione da Doroteo. Astrattamente, una traduzione-illustrazione della *Imperatoriam* risalente ad un altro membro della commissione compilatoria delle *Institutiones* sarebbe, certo, potuta apparire una buona soluzione per un editore bizantino che volesse integrare una Parafrasi divenuta ormai acefala. Tuttavia, anche per Doroteo si pone la difficoltà derivante dall’ampliamento di ‘*vir prudens*’ in ‘*σοφώτατος*’ nel § 6. <sup>57</sup>

*d e c l a r a t u r*; ‘καὶ τό γε τὴν τῶν ἡμητέρων διατάξεων ἰσχὺν ἔχειν αὐτὸ παρ αὐτῶν ὧν ἐν προοιμίῳ τοῦ βιβλίου διελέχθημεν ἄ πα σ ι ν ἔ δ η λ ὼ σ α μ ε ν’.

<sup>54</sup> G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 449.

<sup>55</sup> G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 448.

<sup>56</sup> G. MATINO, *La traduzione greca*, cit., 449.

<sup>57</sup> La qualifica ‘*vir prudens*’ era, infatti, riferita a tutti e tre i compilatori delle *Institutiones*: v. il testo riportato *supra*, in nt. 47.

Al di là dei predetti indizi aventi portata esclusiva, non disponiamo, purtroppo, di altri elementi che possano suggerire o, al contrario, indurre a scartare l'attribuzione a questo o a quell'altro antecessore. Troppo tenue, ad es., è la suggestione derivante dalla possibile eco di alcune affermazioni presenti nelle costituzioni programmatiche o introduttive delle varie parti del *Corpus iuris*<sup>58</sup> per poterci sbilanciare in favore di uno degli altri due *antecessores* che hanno partecipato ai lavori compilatori, e cioè Anatolio e Cratino. Per costoro, come pure per gli altri *antecessores* a noi noti – Isidoro, Taleleo, Kobidas, Stefano, Cirillo, Giuliano –, per i quali tutti è da ammettere, insieme con lo svolgimento di un corso sulle *Institutiones*, la possibilità di una circolazione per iscritto delle relative lezioni, mancano appigli argomentativi, di qualsiasi segno. Certo, dall'esistenza di un concreto riscontro scritto del corso di Taleleo<sup>59</sup> e dal fatto che questo riscontro riguarda il titolo I.1 delle *Institutiones* si è tentati di far derivare da una lezione di questo antecessore anche la versione greca della costituzione introduttiva del manuale imperiale. Nondimeno, per parte mia ritengo preferibile esercitare, sulla questione, una prudente *ars ignorandi*.

A mio avviso, dunque, la (sola) conclusione che l'analisi della *Βασιλική* consente di trarre sul piano della letteratura giuridica bizantina – conclusione circoscritta ma non trascurabile, in relazione alla disarticolata documentazione pervenutaci – è l'acquisizione di un ulteriore residuo, oltre al predetto frammento di Taleleo, di testo scritto derivante dall'insegnamento sulle *Institutiones* svolto da un antecessore diverso da Teofilo.

<sup>58</sup> Cfr. le corrispondenze che ho prospettato come possibili *supra*, n. 2 nt. 25 (per la menzione dei tre codici pregiustiniani all'interno del § 2) e nt. 26 (per il riferimento, in coda allo stesso § 2, alle opinioni giurisprudenziali 'approvate'); n. 3 su nt. 42 (per il riferimento, sempre in chiusura del § 2, al 'singolo' libro del Digesto); n. 4 in nt. 53 (per l'enfasi lessicale in tema di attribuzione di valore legislativo alle *Institutiones*).

<sup>59</sup> Restituito da uno scolio marginale conservato in cod. Laurentianus gr. LXXX, 1: cfr. G. FALCONE, *Una traccia di un commentario scritto di Taleleo*, cit., 181 ss., spec. 194 ss.



La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2016  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



